

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDINETTI MARTINELLI, TRABUCCHI, BRACCESI, CENINI, CONTI, DE LUCA Angelo, LO GIUDICE, MAGLIANO Giuseppe, MAIER, MILITERNI, PARRI, PECORARO, SALARI e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1964

Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge di iniziativa governativa n. 816 (atti del Senato) recentemente approvato dal Parlamento, recante « nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra » si legge fra l'altro:

« Il Governo, particolarmente sensibile alle aspirazioni manifestate dalle benemerite categorie interessate, è venuto nella determinazione di avviare a favorevole soluzione i problemi più urgenti riguardanti i predetti pensionati non essendo possibile, in questa sede, l'accoglimento integrale delle loro rivendicazioni ».

Malgrado tale significativo presupposto e malgrado che la materia pensionistica di guerra sia sostanzialmente quella riassunta e contenuta nella legge 10 agosto 1950, numero 648, vale a dire quella riguardante i mutilati ed invalidi di guerra (pensioni dirette) e i congiunti dei Caduti e dei Dispersi in guerra (genitori, vedove, orfani e collaterali); malgrado ciò, nei singoli articoli di legge del provvedimento governativo sopra descritto, non è stato fatto il minimo riferimento alle necessità — quanto meno altrettanto gravi ed impellenti — dei titolari di pensioni di guerra indirette.

Tale omissione, assolutamente inaccettabile sia sul piano giuridico sia su quello morale ed equitativo, è stata rilevata dal Parlamento che, mentre ebbe altresì a constatare il grave divario esistente tra il trattamento pensionistico ed assistenziale complessivamente assicurato agli invalidi di guerra e quello attribuito ai congiunti dei Caduti, non mancò di considerare come il non inserimento dei titolari di pensioni di guerra indirette, non poteva partire neppure da supposte, discutibili motivazioni di ordine prioritario, giacchè le stesse categorie avevano già fruito, quasi contemporaneamente, dei limitati benefici economici apportati con le leggi 9 novembre 1961, numero 1240 e 25 gennaio 1962, n. 12.

Ma oltre ciò non si può trascurare un altro valido e sostanziale elemento rappresentato dagli ordini del giorno votati dal Senato e dalla Camera rispettivamente nelle sedute del 15 dicembre 1961 e del 17 gennaio 1962; ordini del giorno in cui, constatato che il beneficio in favore dei titolari di pensioni di guerra indirette, compendiato nella legge n. 12 del 1962, risolveva soltanto in minima parte i gravi problemi concernenti la materia in esame, si invitava il Governo a farsi

sollecitamente promotore di un ulteriore provvedimento integrativo a favore dei genitori, delle vedove, degli orfani e dei collaterali dei Caduti.

Di tale volontà del Parlamento non si è evidentemente tenuto conto, così come si è fino ad oggi trascurato dal considerare i risultati della 2^a Conferenza internazionale sulla legislazione degli ex combattenti e vittime di guerra svoltasi a l'Aja per iniziativa della FMAC nel 1961 anche con la presenza del rappresentante del Governo italiano.

In detta circostanza, infatti, un dettagliato rapporto stilato a cura del signor Radoux Rouger pose in evidenza la deficitaria situazione dei congiunti dei Caduti in Italia, il cui trattamento pensionistico, confrontato sul piano internazionale, era ed è, tuttavia, superato da quello vigente in quasi tutti i Paesi europei ed extraeuropei essendo di poco superiore soltanto a quello esistente in Giappone e — dopo i recenti benefici apportati dalla legge 25 gennaio 1962, n. 12 — in Austria.

Tale rapporto non mancò, inoltre, di evidenziare come in numerose altre Nazioni la vedova di guerra è equiparata moralmente ed economicamente, ai fini del trattamento pensionistico ed assistenziale, all'invalido di 1^a Categoria.

Equiparazione, questa, indiscutibilmente logica, che pone su un piano realistico e di equanimità coloro i quali, per tragici ed eccezionali eventi, hanno più di ogni altro perduto a causa delle mutilazioni personali e del sacrificio del Congiunto che ha aperto nelle famiglie vuoti incolmabili, determinanti quella indigenza che la società, se non può eliminare, deve quanto meno sovvenire con adeguati mezzi.

Il disegno di legge che si sottopone ora alla vostra approvazione, pur lasciando pressochè inalterato il problema rappresentato dalle gravi lacune riguardanti i Congiunti dei Caduti e dei Dispersi in guerra, asseconda, nel limite di una spesa contenuta ed espressa in termini morali ed equitativi aventi spiccato carattere analogico con quelli relativi al recente provvedimento approvato per i mutilati ed invalidi, le più impellen-

ti necessità dei più vecchi, degli inabili e quindi, dei più bisognosi.

Il presente disegno di legge, inoltre, è la espressione della volontà del Parlamento, già dichiarata con gli ordini del giorno votati dal Senato e dalla Camera nelle sedute dell'11 e del 12 novembre 1964.

Le disposizioni proposte sono sostanzialmente le seguenti:

Art. 1. — Aumenta di lire 9.000 mensili, a favore dei titolari di pensioni di guerra indirette, l'ammontare dell'assegno di previdenza stabilito dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1962, n. 12.

L'aumento in questione consente di riportare l'assegno di previdenza fruito dalle vedove e dai genitori a lire 174.000 annue, quale è appunto la somma attualmente percepita — *per lo stesso titolo e alle medesime condizioni* — dagli invalidi di guerra.

A prescindere dalla descritta indiscutibile validità giuridica dell'aumento stesso, è poi da evidenziare l'aspetto morale ed equitativo, peraltro non trascurabile, del provvedimento di che trattasi, facilmente valutabile specie ove si consideri quanto fu particolarmente rappresentato dall'onorevole relatore del già citato disegno di legge n. 816, in sede di esame dello stesso provvedimento governativo, relativamente all'enorme divario economico che distingue attualmente il trattamento pensionistico dell'invalido di guerra di 1^a Categoria da quello attribuito invece alla vedova di un Caduto in guerra.

Nella circostanza è stato infatti dimostrato che, nel primo caso, la pensione di guerra raggiunge — dopo i recenti miglioramenti apportati con l'avvenuta approvazione del disegno di legge n. 816 — le lire 183.694 mensili, cifra questa costituita dall'ammontare della pensione base e dagli assegni aggiuntivi così distinti: pensione base mensile lire 24.694, assegno complementare lire 55 mila, assegno di superinvalidità lire 54.000, assegno integrativo lire 10.000, indennità di accompagnamento lire 40.000.

Nel secondo caso — invece — la vedova di un Caduto fruisce, nella migliore delle ipotesi (inabilità assoluta per infermità ascrivibile alla 1^a Categoria della tabella A

annessa alla legge n. 648 del 1950 ed accertato stato di bisogno), di una pensione massima di lire 25.189 mensili costituita dai seguenti elementi: pensione base mensile lire 18.439, assegno di previdenza lire 5.500, aumento tabellare per invalidità lire 1.250.

Ma non è tutto: lo stesso onorevole relatore al disegno di legge n. 816 ebbe inoltre a precisare che i predetti casi presi in esame si riferiscono a persone inabili ad ogni proficuo lavoro; ma, mentre l'invalido ha diritto all'assistenza sanitaria completa, ai sensi della legge 18 agosto 1942, n. 1175, la vedova in questione non beneficia, invece, per tale sua qualità, di alcuna assistenza medico-farmaceutica.

Oltre a ciò è poi da rilevare che le pensioni fruite dai genitori dei Caduti raggiungono cifre ben più ridotte essendo la pensione base attuale (dopo gli ultimi aumenti, concessi con la legge 25 gennaio 1962, n. 12), di lire 8.691 mensili.

La maggiore spesa annua per il descritto aumento, ampiamente giustificato dai fatti e dalle circostanze, è stata calcolata in lire 31 miliardi e 860 milioni.

Art. 2. — Aumenta di lire 2.500 mensili la maggiorazione della pensione attualmente prevista dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, in lire 1.250 mensili.

Tale maggiorazione viene corrisposta ai congiunti dei Caduti ultrasettuagenari o inabili in modo assoluto al lavoro per infermità ascrivibile alla prima Categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 numero 648.

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 ammonta a lire 5 miliardi e 700 milioni.

Art. 3. — Prevede l'estensione ai titolari di pensione di guerra indirette della indennità speciale annua attualmente concessa ai soli invalidi di 1^a Categoria in virtù del disposto di cui all'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modifiche.

La presente norma viene ad accogliere una annosa ed ansiosa aspettativa degli interessati e corrisponde, peraltro, ad un criterio di equanimità che trova riscontro in tutte le

altre categorie di pensionati anche perchè l'istituto della 13^a mensilità è ormai una autentica conquista del progresso sociale che caratterizza la nostra epoca.

Ma, a parte tali sostanziali elementi, è poi da considerare che mentre l'importo delle pensioni indirette di guerra raggiunge i descritti limiti definibili addirittura irrisori, la concessione della 13^a mensilità, stante l'attuale difficoltà di apportare immediati e adeguati benefici economici a tale trattamento pensionistico mediante i sensibili aumenti tabellari richiesti dalla situazione, rappresenta un beneficio che dimostrerebbe, almeno, la buona volontà del Governo e — per esso — della Nazione verso chi più ha sofferto e soffre.

La maggiore spesa occorrente è stata calcolata in lire 5 miliardi e 900 milioni.

Art. 4. — Stabilisce la decorrenza degli aumenti concessi con gli articoli 1, 2 e 3 della presente legge disponendo che gli aumenti del trattamento pensionistico in atto debbono essere corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro a decorrere dal 1° luglio 1964.

Ciò — come già avvenuto per gli invalidi di guerra — darà la possibilità alle Categorie interessate di fruire con carattere di immediatezza degli aumenti loro accordati senza richiesta di parte e senza alcun provvedimento formale da parte degli uffici amministrativi.

La diversa decorrenza prevista invece per la concessione del beneficio di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, tiene conto della necessità di evitare ulteriori impegni economici riferiti all'esercizio 1964.

Art. 5. — Provvede ad eliminare qualsiasi sussistente contrasto in sede applicativa delle vigenti disposizioni legislative, affermando il principio, peraltro, innegabilmente equo e morale, che le pensioni di guerra non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono.

La validità di tale provvedimento appare più logica ed evidente ove si consideri che — attualmente — non sono rari i casi in cui la valutazione, come reddito, della pensione

fruita dalle vedove e dai genitori dei Caduti, esclude i medesimi dall'assistenza medico-farmaceutica concessa dalla pubblica beneficenza a tutti i cittadini indigenti.

Art. 6. — Indica come si provvede alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, a favore delle vedove e dei genitori dei Caduti è elevato da lire 66.000 a lire 174.000 annue.

Art. 2.

Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *I* annessa alla legge 25 gennaio 1962, n. 12 ed ai genitori, collaterali ed assimilati in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *O* annessa alla legge stessa è concessa una ulteriore maggiorazione della pensione pari a lire 30.000 annue.

Art. 3.

Il trattamento pensionistico di guerra di cui alle tabelle *G*, *I*, *M* ed *O* annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, comporta una indennità speciale annua pari ad una rata mensile di detta pensione da pagarsi ogni anno entro la seconda decade del mese di dicembre.

Art. 4.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del Tesoro; il beneficio di cui al precedente articolo 3 decorrerà dal 1° gennaio

1965 e dovrà essere richiesto dagli interessati con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 5.

I proventi derivanti comunque da pensioni, assegni, indennità di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono, nè ai fini fiscali, nè in alcun altro caso nel quale il reddito abbia rilevanza ai fini previdenziali ovvero assistenziali.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese di cui alla presente legge.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

L'ammontare dei mutui, maggiorati dagli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministro del tesoro a partire dall'anno finanziario 1966. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolata a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.